

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRENTO
CENTRO STUDI E DOCUMENTAZIONI
SUI DEMANI CIVILI E LE PROPRIETÀ COLLETTIVE
- 4^a Riunione Scientifica 1998 -

“LE TERRE CIVICHE TRA L’ISTITUZIONALIZ-
ZAZIONE DEL TERRITORIO E IL DECLINO
DELL’AUTORITÀ LOCALE DI SISTEMA”

Le “Consorterie Valdostane”

* * *

È stato puntualmente osservato in dottrina che “le Consorterie Valdostane non possono venire né inquadrate in schemi rigidi, né configurate alla stregua di istituti giuridici moderni”.

Il loro millenario excursus storico dimostra con tutta evidenza come, sia per la loro stessa natura, sia per le molteplici, negative conseguenze subite ad opera dei più vari fattori esteriori, tra i quali non ultimi gli interventi legislativi, esse assunsero una configurazione non solo varia, ma fluttuante, anche se delineata da qualche tratto tipico e permanente (- Benedetto, *Le Consorterie Valdostane*, in “Il regime fondiario e i contratti agrari nella vita della Comunità subalpina del periodo intermedio”, Torino, 1982, p. 264-265).

L’equivoco, poi, in cui si è incorsi troppe volte, anche da parte di eminenti studiosi, è di aver dato soverchia importanza alla distinzione - ottocentesca - delle Consorterie in uti universi e in uti singuli (con ulteriori suddistinzioni in Consorterie “uti universi ad evoluzione incompleta” e Consorterie “uti cives”).

Vero è che si è trascurato da più parti che le Consorterie Valdostane - a somiglianza di altri istituti consimili dell’arco alpino (si pensi, ad esempio, alle Regole della Magnifica Comunità Cadorina, alle quali la legge - D. L.vo 3.5.1948, n. 1104 - ha attribuito la “personalità giuridica di diritto pubblico”) devono essere ricondotte all’istituto della proprietà collettiva, facente capo non già al Comune (sorto solo in epoca successiva) né ai singoli consortisti, bensì alle Consorterie stesse (da ultimo, anche esse considerate “enti speciali di natura pubblicistica”: v. L. Reg. 5 aprile 1993, n. 14, ai fini - forse - di una loro più efficace tutela).

Senonché, come è stato puntualmente osservato (P. Grossi, “Il problema storico - giuridico della proprietà collettiva in Italia”, in “Demani civici e risorse ambientali,

Atti del Convegno di Viareggio 5-7 aprile 1991, p. 17) “si è fatto piovare dall’alto su queste strutture (le Regole della Magnifica Comunità Cadorina), senza il minimo tentativo di comprensione, una forma prefabbricata, che appartiene alla cultura ufficiale, ma che non appartiene alla cultura propria di questi assetti collettivi”.

Osserva acutamente l’A. citato (p. 18) che “queste nostre realtà nascono da mondi storici dove è l’assenza di entità statuali che predomina, dove si hanno delle società politicamente primordiali, connotate da un intenso particolarismo politico, dove dominante è la comunità intermedia che, in quanto tale, è sempre una sintesi di pubblico e privato”.

E, più oltre l’A. citato nota che “negli ultimi tempi, ha cominciato ad affiorare la convinzione, culturalmente salvante, che siamo di fronte a strutture non “anomale” ma intimamente diverse; e, a pag. 25, osserva che “se una regola, una Consorteria, una Comunanza viene dichiarata persona giuridica, poiché persona giuridica significa l’esistenza di un soggetto artificiale, ne consegue un distacco netto fra singoli componenti e gruppo, e ciò è per l’appunto il risultato che questo mondo, questa civiltà giuridica, vuole accuratamente evitare”.

L’A. citato, infine, guarda in termini pluralistici queste realtà collettive, campo di elezione nel quale può trovare applicazione la teoria della pluralità degli ordinamenti giuridici (magistralmente dimostrata a suo tempo da Santi Romano).

E altrove, sempre P. Grossi (“Il dominio e le cose, percezioni medioevali e moderne dei diritti reali”, Milano, 1992, p. 739) rileva “che le Regole ampezzane e cadorine, le Società degli antichi originari nella Lombardia, le Consorterie Valdostane, le Partecipanze emiliane, le Comunanze dell’appennino Umbro-marchigiano, e via dicendo, siano oggi poste nel territorio statale italiano è per il giurista - interprete una mera occasione, una circostanza politicamente assai rilevante ma giuridicamente affatto irrilevante... vero è che l’esperienza giuridica vivente nel territorio statale italiano è ben più ricca di quella espressa dallo Stato stesso con i suoi atti di volontà... non è dubbio che il giudice sia tenuto a prendere coscienza anche degli ordinamenti giuridici concorrenti allo Stato e viventi nel territorio nazionale e che, in conseguenza a questa acquisizione di coscienza deponga la pretesa di misurarli con le unità di misura fornite dal sistema legislativo statale” (p. 740).

Infine, l’A. citato, a p. 741, osserva, citando G. Berti (“Interpretazione costituzionale”, Padova, 1990, p. 89), come “La sovranità popolare, solennemente sancita nell’art. 1 della Costituzione, non è da vedersi come una affermazione declaratoria e retorica priva di precisi contenuti, ma come l’affermazione della preminenza sostanziale della società e dell’ordine sociale in confronto ad ogni potere politico che in qualche modo pretendesse di rendersi prevalente o dominante in confronto alla società stessa”, il che significa “la riconduzione alla società della funzione normativa e, di conseguenza, la non identificazione fra ordine giuridico e Stato; una società sorpresa dall’art. 2 Costituzione in tutta la ricchezza delle varie formazioni sociali, una società vocata, secondo l’indicazione dell’art. 3 Costituzione, a garantire l’eguaglianza fra i

cittadini con la rimozione di tutti quegli ostacoli che possono impedire il pieno sviluppo della persona” e, più oltre, sottolinea “questi tre articoli sembrano scritti anche per i nostri assetti proprietari collettivi”.

Da ultimo, infine, un noto costituzionalista, Giorgio Lombardi, in “I profili giuridici delle terre civiche: beni del Comune o beni della collettività” (in “Atti della terza riunione scientifica del Centro Studi e documentazione sui demani civici e le proprietà collettive”, Università di Trento, 1997, sul tema “Il ruolo economico e sociale dei Demani Civici e delle Proprietà collettive; le terre civiche: dove, per chi, per che cosa”, osserva acutamente che “la pretesa di tipo positivistico, secondo la quale nel nostro sistema non può esistere altro se non quanto la legge prevede, nel nostro caso va interpretata sulla base di quanto la Costituzione permette di dedurre dalle sue norme più significative.

X La Collettività, o meglio, la Comunità, quale titolare di beni, formata come soggetto collettivo, e pertanto quale soggetto distinto dal Comune, non può limitarsi ad avere la ristretta rilevanza che una legislazione sospettosa le ha attribuito fin qui.

È proprio questa legislazione a dover essere rivisitata e riveditata sulla base della Costituzione, la quale apre in questa materia spazi nuovi alla riviviscenza di una creatività di istituti giuridici che si poteva pensare ormai confinata nella memoria storica di più antichi ambienti giuridici, carichi, al più, di sole suggestioni retrospettive.

Pensiamo all’art. 2 della Costituzione e alla sua considerazione delle società e degli enti intermedi: non c’è dubbio che le Comunità di cui trattiamo siano formazioni sociali, anzi, le formazioni sociali più antiche.

La Collettività, in questo caso, è una formazione sociale senza alcun dubbio originaria, passata attraverso i secoli, trasformatasi in contemporanea al trasformarsi all’economia, adattatasi al cambiamento degli stili di vita e certamente in essa si può ravvisare uno dei luoghi di sviluppo della personalità umana.

Anche l’art. 42 della Costituzione, quando parla della garanzia del diritto di proprietà, assume che i beni possono appartenere, oltre che allo Stato o a privati, anche ad enti e non è un caso che non si parli di enti pubblici, potendo in tal modo riferirsi anche ad enti di natura composita e complessa e risalenti nella loro origine ad un tempo in cui molto evanescente era la distinzione tra pubblico e privato.

Ancora, l’ultima parte dell’art. 44 traccia la frontiera di un diritto preferenziale con riferimento all’ambiente montano e a questo ambiente vanno ascritte le Comunità come quelle di cui ci siamo occupati.

X Infine, l’art. 118 della Costituzione, prevedendo genericamente come oggetto di attribuzione di funzioni amministrative anche “altri enti locali”, oltre le Province e i Comuni in rapporto alle competenze regionali, non esclude che “le Comunità possano avere una loro autonoma rilevanza sotto questo nuovo profilo”.

X La configurazione geografica della Valle d’Aosta è certamente un fattore determinante nell’aver in essa favorito, più della agricoltura intensiva, la pastorizia: di conseguenza, l’esigenza imprescindibile e “ab immemorabili” di vasti pascoli alpini e

di boschi, usati da gruppi di famiglie o di centri abitati, le “Consorterie” appunto, che risultano composte, in epoca assai antica, da più “hameaux” o piccoli aggregati rurali, riunitisi per facilitare lo sfruttamento di tali pascoli e boschi.

Gli studi più recenti - ed accreditati - fanno rientrare le Consorterie nello schema della proprietà collettiva.

✕ R. Barbagallo (“La Regione Valle d’Aosta”, Milano, 1994, p. 159) le colloca nella categoria degli “enti locali non territoriali”, ma in un’altra opera le definisce altresì, con più felice formulazione “Comunità per il godimento collettivo di alpeggi e foreste” (in “Regione Valle d’Aosta”, in Encicl. Giur. Treccani, XXVI, 1991, p. 9).

✕ Ed invero, tra gli aspetti più significativi ed originali del particolarismo giuridico valdostano, si è sottolineato (R. Louvin, “La Valle d’Aosta, Genesi, attualità e prospettive di un ordinamento autonomo”, Aosta, 1997, p. 14 ss.), spicca il regime delle Consorterie, che si ricollega all’esigenza, risalente all’alto medioevo, di uno sfruttamento comune da parte di gruppi di famiglie o di interi villaggi degli alpeggi o di altri beni silvo-pastorali per la conduzione delle attività agricole ed in particolare per la monticazione del bestiame.

✕ Nella loro configurazione originaria, qualificata come uti universi (dall’Andrione), in cui il diritto sul bene immobile è quantificabile in forza di quote inalienabili ed intrasmissibili, tanto per atto inter vivos quanto per successione mortis causa, le Consorterie Valdostane si ricollegano prevalentemente alla tradizione burgunda, per il fatto di costituire “la dot du territoire au dessous”, come ha sottolineato M.A. Benedetto, che nota oltretutto nel “diritto romano, una certa imprecisione teorica nel determinare la natura assunta definitivamente”.

Esse sono contraddistinte dal fatto che la qualità di consortista ed il conseguente diritto di uso del bene possono fare capo unicamente a persone residenti o domiciliate in loco e a condizione di essere proprietari o conduttori di beni immobili nella stessa località.

Nell’ambito delle Consorterie i rapporti tra i consortisti sono generalmente regolati da appositi regolamenti interni.

✕ Descritte in documenti antichi, a partire da una charta augustana del 1168, esse si presentano talvolta nella variante uti singuli, laddove si è perso o non si è mai avuto un legame indissolubile con il terreno sottostante: in questi casi la Consorteria si configura come la semplice somma di quote frazionate e proporzionate al numero dei capi di bestiame, quote liberamente alienabili e trasmissibili.

Il termine dialettale ancora corrente di “inveci” o “eunveti” per designare il diritto di pascolo della singola bovina tradirebbe, secondo alcuni Autori, l’origine feudale dell’istituto, che si sarebbe innestato sul preesistente modello uti universi, alterandone i caratteri primitivi.

Solo occasionalmente richiamate nel Coutumier del 1588, le Consorterie costituiscono invece oggetto di più puntuale regolamentazione nell’“Edit du Roi contenant

réglement pour la conservation des bois et des forêts”, adottato dal sovrano il 28 aprile 1757 su proposta del Conseil des Commis.

Nel quadro della successiva spoliazione del Conseil des Commis rispetto alle sue originarie prerogative, il sovrano demandò ad un'apposita Délégation “la vérification des biens privilégiés, de reconnaître les contestations concernant la jouissance des alpages, les canaux d'arrosement, et la conservation et partage des bois et autres biens communs dans le Duché d'Aoste”; a questo atto fa seguito l'avocazione da parte del sovrano anche dei relativi poteri giurisdizionali.

Altre disposizioni affiorano nell’“Edit portant le péréquation des charges publiques dans le Duché d'Aoste et la conservation des cadastres du 7 ottobre 1783”, che attribuisce fra l'altro all'intendente Regio la competenza giurisdizionale sulla materia.

La situazione complessiva è bene riassunta dal Negro (“La riforma delle Amministrazioni comunali nell'opera dell'Intendente Vignet des Etoles”, in *Bibliothèque de l'Archivum Augustanum*, XV, Sources et documents d'histoire valdôtaine, III, p. 92” che, nel descrivere l'atteggiamento dell'Intendente Regio rispetto alla problematica dei beni comuni, sottolinea che “i pascoli, in Valle d'Aosta, erano al centro di appetiti, contestazioni e processi, e che il loro sfruttamento in forma comunitaria, pur non essendo il più raccomandabile per il loro miglioramento produttivo, era indispensabile alla sopravvivenza di numerose persone”.

La complessa opera di riordino intrapresa dalla regia delegazione in materia di stima e accatastamento dei beni, nonché di perequazione fiscale, fu rapidamente conclusa, mentre l'affrancazione dei censi ebbe luogo soltanto dopo la parentesi della Rivoluzione francese e dell'Impero.

Il trasferimento della gestione dei beni comuni delle Consorterie alle amministrazioni comunali, pur previsto dal regolamento del 1783, non ebbe invece esecuzione, se non in parte.

È ora di puntualizzare la nostra precedente osservazione.

Eminentissimi studiosi, nei rispettivi settori di interessi culturali (Il diritto amministrativo, il diritto agrario, la storia del diritto) hanno ormai tracciato con sicurezza le basi dell'istituto della proprietà collettiva.

Appare quindi opportuno sottolineare puntualmente le loro enunciazioni.

Secondo N. S. Giannini (“I beni pubblici”, Roma, 1963, p. 34 ss.), “mentre nella proprietà individuale il tratto saliente è costituito dalla appartenenza della cosa al soggetto, il quale si appropria di tutte le utilizzazioni della cosa stessa (nei limiti in cui su di essa non sussistano diritti reali parziali) ed il proprietario ha dei poteri e diritti che, con formula breve, si dicono “sulla cosa”, nella proprietà collettiva, invece, il tratto saliente non è l'appartenenza della cosa ma il godimento di servizi che la cosa rende o è idonea a rendere se convenientemente impiegata.

Per quanto varie siano le specie di proprietà collettiva o le ragioni per cui essa si istituisce, essa è sempre o una proprietà di godimento o una proprietà di lavoro collettivo”.

A sua volta, osserva P. Grossi (“Un altro modo di possedere”, L’emersione di forme alternative di proprietà alla coscienza giuridica postunitaria, Milano, 1977, p. 385) la proprietà collettiva va intesa come una proprietà “originata dal basso, dalle cose stesse, come un assetto fondiario sovraordinato all’individuo, basato sulle istanze oggettive di quel reale imperituro che è la terra”. E ancora: “la proprietà collettiva è infatti assai poco proprietà, ed è, assai più, uno statuto dei beni in quanto essa non si costituisce sul soggetto come la proprietà ottocentesca nelle sue fondazioni romanistiche e nella sua elaborazione giusnaturalistica e codicistica; la proprietà collettiva si costruisce sull’oggetto, ha uno spessore essenzialmente funzionale. La proprietà collettiva, che viene costruita da sotto in su, è un tributo alla cosa e non alla potestà dominativa del soggetto: nella proprietà collettiva, accanto al primato della cosa, emerge il primato della comunità sull’individuo singolo” (P. Grossi, “Il dominio e le cose, Percezioni medioevali e moderne dei diritti reali”, Milano, 1992, p.732; Id., “Il problema storico - giuridico delle proprietà collettive in Italia”, in “Demani civici e risorse ambientali”, cit., p. 23-24).

In primo piano, pertanto, c’è il bene, da cui discendono le diverse “utilitates” che i singoli ne possono via via ricavare. “Si tratta, in sostanza” come ha osservato Petronio (in “La proprietà e le proprietà”, Pontignano, 30 settembre - 3 ottobre 1985, a cura di E. Cortese, Milano, 1988, “Usi e demani civici fra tradizione storica e dogmatica giuridica, p. 514) “di guardare al problema dei demani e degli usi civici soprattutto sotto il profilo del godimento delle utilitates e della loro appartenenza, assumendo un punto di osservazione che sembra più aderente a quanto suggeriscono le fonti del cosiddetto diritto intermedio le quali, quando si riferiscono agli usi civici (Jus pascendi, lignandi, glandendi, spicandi, boscandi, aquandi, serendi, e così via) o agli stessi cosiddetti “demani civici” - pascua, prata, sylvae, nemora, montes, valles, etc... - hanno riguardo soprattutto al godimento dei servizi prestati dal suolo, e quindi alla appartenenza di essi, piuttosto che al suolo in sé e alla sua titolarità”.

In questa stessa linea di pensiero, V. Cerulli Irelli (“Proprietà pubblica e diritti collettivi”, Padova, 1983, p. 428) ha precisato che “gli utenti fruiscono fra loro delle “utilitates” che fornisce la cosa e che le collettività residenziali (comunità di abitanti) sono titolari, esse come tali, unità e pluralità insieme, - di diritti di natura reale - dominicali e non - che hanno come contenuto il godimento di “utilitates” che concretizzano interessi propri della collettività nel suo complesso (interessi quindi non individuali né di gruppo, ma afferenti alla collettività medesima, nella sua intierezza): utilitates fornite da cose del mondo reale”.

x. Nello schema della proprietà collettiva, in tal senso intesa, sembrano correttamente anche rientrare le Consorzerie valdostane, che riguardano diritti di sfruttamento collettivo o in comune (per boschi, pascoli, acque, ecc...) di terreni spesso feudali, con tipologie anche diverse nei diritti di godimento contemporaneamente concorrenti (ad es., diritto di tagliare tronchi per edifici, o legna da ardere, diritto di raccogliere foglie, aghi di pino, legna e fascine, diritto di pascolo bovino, ovino e caprino, diritto

A sua volta, osserva P. Grossi (“Un altro modo di possedere”, L’emersione di forme alternative di proprietà alla coscienza giuridica postunitaria, Milano, 1977, p. 385) la proprietà collettiva va intesa come una proprietà “originata dal basso, dalle cose stesse, come un assetto fondiario sovraordinato all’individuo, basato sulle istanze oggettive di quel reale imperituro che è la terra”. E ancora: “la proprietà collettiva è infatti assai poco proprietà, ed è, assai più, uno statuto dei beni in quanto essa non si costituisce sul soggetto come la proprietà ottocentesca nelle sue fondazioni romanistiche e nella sua elaborazione giusnaturalistica e codicistica; la proprietà collettiva si costruisce sull’oggetto, ha uno spessore essenzialmente funzionale. La proprietà collettiva, che viene costruita da sotto in su, è un tributo alla cosa e non alla potestà dominativa del soggetto: nella proprietà collettiva, accanto al primato della cosa, emerge il primato della comunità sull’individuo singolo” (P. Grossi, “Il dominio e le cose, Percezioni medioevali e moderne dei diritti reali”, Milano, 1992, p.732; Id., “Il problema storico - giuridico delle proprietà collettive in Italia”, in “Demani civici e risorse ambientali”, cit., p. 23-24).

In primo piano, pertanto, c’è il bene, da cui discendono le diverse “utilitates” che i singoli ne possono via via ricavare. “Si tratta, in sostanza” come ha osservato Petronio (in “La proprietà e le proprietà”, Pontignano, 30 settembre - 3 ottobre 1985, a cura di E. Cortese, Milano, 1988, “Usi e demani civici fra tradizione storica e dogmatica giuridica, p. 514) “di guardare al problema dei demani e degli usi civici soprattutto sotto il profilo del godimento delle utilitates e della loro appartenenza, assumendo un punto di osservazione che sembra più aderente a quanto suggeriscono le fonti del cosiddetto diritto intermedio le quali, quando si riferiscono agli usi civici (Jus pascendi, lignandi, glandendi, spicandi, boscandi, aquandi, serendi, e così via) o agli stessi cosiddetti “demani civici” - pascua, prata, sylvae, nemora, montes, valles, etc... - hanno riguardo soprattutto al godimento dei servizi prestati dal suolo, e quindi alla appartenenza di essi, piuttosto che al suolo in sé e alla sua titolarità”.

In questa stessa linea di pensiero, V. Cerulli Irelli (“Proprietà pubblica e diritti collettivi”, Padova, 1983, p. 428) ha precisato che “gli utenti fruiscono fra loro delle “utilitates” che fornisce la cosa e che le collettività residenziali (comunità di abitanti) sono titolari, esse come tali, unità e pluralità insieme, - di diritti di natura reale - dominicali e non - che hanno come contenuto il godimento di “utilitates” che concretizzano interessi propri della collettività nel suo complesso (interessi quindi non individuali né di gruppo, ma afferenti alla collettività medesima, nella sua intierezza): utilitates fornite da cose del mondo reale”.

- x. Nello schema della proprietà collettiva, in tal senso intesa, sembrano correttamente anche rientrare le Consorzerie valdostane, che riguardano diritti di sfruttamento collettivo o in comune (per boschi, pascoli, acque, ecc...) di terreni spesso feudali, con tipologie anche diverse nei diritti di godimento contemporaneamente concorrenti (ad es., diritto di tagliare tronchi per edifici, o legna da ardere, diritto di raccogliere foglie, aghi di pino, legna e fascine, diritto di pascolo bovino, ovino e caprino, diritto

di raccogliere prodotti agricoli, ecc...), nei tempi e nelle modalità (periodi di anno limitati e no), nei titolari (per gruppo familiare e no), in rapporto alla estensione della proprietà sottostante e no, quali meri residenti in loco.

↳ Le Consorzerie, quindi, riguardano una gamma di “utilitates” (anche coesistenti sullo stesso terreno) in capo a titolari diversi (a volte con ulteriori diversificazioni temporali entro l'anno): lo schema “proprietario”, per lo più sino ad ora usato per ricostruirne l'essenza le comprime in una catalogazione troppo ristretta, od insufficiente.

Dimostrata, pertanto, la soggettività giuridica delle Consorzerie, e quindi la titolarità in capo alle stesse della appartenenza dei terreni, boschivi e pascolivi, da sempre considerata tale dagli stessi “consortes”, resta da analizzare quale tipo di diritto - di natura reale - spetti ai medesimi in relazione alle “utilitates” da tali terreni fornite.

× Orbene, in base a quanto è stato in precedenza accennato, si tratta di diritti di godimento (se si vuole, analoghi, per certi aspetti, all'usufrutto), intrasmissibili nelle c.d. Consorzerie uti universi, caratterizzate da un più intenso carattere pubblicistico, trasferibili invece nelle c.d. Consorzerie uti singuli, sia pure con certe restrizioni.

Senonché, la natura prevalentemente pubblicistica si rivela a luce meridiana in entrambi i tipi di Consorzerie (sempre che si intenda utilizzare ancora tale distinzione, si ripete, ottocentesca, dell'istituto di cui ci occupiamo) in quanto, trattandosi di terre collettive, in tutte si ritrova il vincolo di destinazione (widmung) ad utilizzazioni agro - silvo - pascoli, cui conseguono problemi di recupero, di conservazione, di sottrazione ad azioni speculative, di utilizzazioni di queste terre per il bene della comunità interessata.

γ Si tratta, in sostanza, di beni funzionalmente indivisibili.

Il quadro generale di storia giuridica delle Consorzerie è un indubbio prezioso punto di riferimento sino alla metà del secolo XVIII, con l'avvertenza che si deve sempre parlare di “diritti di godimento” e non di proprietà sul suolo, a differenza di quanto sino ai nostri anni 70 è spesso avvenuto. Si tratta di singole “utilitates” in capo ai consorti, su proprietà per lo più feudali.

La natura consuetudinaria delle Consorzerie valdostane, da tempo esistente e anche in evoluzione piuttosto lenta, subisce i contraccolpi di una legislazione statale prima inattiva, che con la seconda metà del secolo XVIII è senza dubbio invadente in Valle d'Aosta (e sono note le lamentele del De Tillier).

Tale legislazione ha la sua influenza: la frazione viene inglobata amministrativamente nel Comune, che si vede attribuite anche alcune competenze sulle Consorzerie.

La natura di queste viene venandosi di controlli ed interventi pubblicistici, elemento da non sottovalutare.

Il regalismo sabauda, che ha faticato ad imporsi in valle, in definitiva si fa strada, a differenza di quanto può avvenire in altri Stati: le Consorzerie valdostane - che

non sono certo un “unicum” - assumono connotati propri anche a causa di questa legislazione.

Le vicende degli anni Ottanta del Settecento in Val d'Aosta comportano mutamenti di rilievo: le Consorterie - almeno le maggiori, passano in amministrazione al Comune (anche se separate nel bilancio), boschi e pascoli su terreni feudali vedono avvenire l'affrancazione di tali terreni, ad opera del Comune: i diritti dei consortisti persistono su tali terreni, anche se non più feudali: possono essere divenuti di proprietà del Comune (per la sua collettività) o anche della Consorteria.

L'amministrazione della Consorteria resta comunale e non sono documentati immediati smembramenti o privatizzazioni dei terreni su cui esistevano i diversi diritti di godimento consortili: questi continuano ad essere esercitati con le stesse, varie modalità di prima (bosco - pascolo, pascolo mucche - pecore, diversificazione di periodi nell'anno) sugli stessi terreni, in base ad una regolamentazione (per talune Consorterie, sicuramente comunale) anteriore alla affrancazione.

Dalle “utilitates” non si è passati automaticamente alla “proprietà”. Il Comune continua a giocare un ruolo di rilievo al riguardo.

Le tendenze dei singoli alla appropriazione dopo la scomparsa della proprietà feudale, la prospettiva ottocentesca di considerare la sola “proprietà perfetta”, con l'ottica di vedervi direttamente consolidati anteriori semplici diritti di godimento, aspirazioni locali a liberalizzare per il commercio i diversi beni (a proposito di Ayas è significativa la vicenda dei “sabotiers” su cui Benedetto, “Ricerche sulle consorterie valdostane” in *Bibliothèque valdôtaine publiée par l'Administration Régionale*, n. 18, p. 37-38) favoriscono nel secolo XIX la riduzione dei diritti consortili a vantaggio dei singoli privati, minano il principio della indisponibilità ed indivisibilità dei terreni, ove esistono diritti consortili consuetudinariamente riconosciuti, portano a fare considerare alcuni diritti sul terreno (bosco, pascolo, ...) la manifestazione di una proprietà perfetta, che sembra invece tutta da dimostrare. Resta, invece, radicata nei valligiani la tradizionale percezione di un uso “comunitario” del suolo, a livello consorziale, per cui l'ottica imperante della proprietà perfetta - come si è già posto in luce - non è soddisfacente e di cui, nel contempo, l'intervento comunale non può essere assorbente.

Tale percezione supera spoliazioni e appropriazioni anche indebite, si scontra in numerose controversie con l'impostazione “liberista”, viene minata dalle conseguenze, nefaste in Valle, della legislazione statale del 1927/1928 e da una applicazione con prospettive “liquidatorie”, ma riemerge in questo dopo guerra; quanto resta è considerato meritevole di particolare attenzione, studio, ed infine tutela.

Le Consorterie valdostane, quali consorzi consuetudinari di utenti con progressiva ingerenza pubblica, hanno subito menomazioni, ma sopravvivono e trovano un esplicito riconoscimento di natura “pubblicistica” nella legge regionale del 1973.

Riassumendo, si deve sottolineare, quale elemento caratterizzante delle Consorterie valdostane, quello personale di appartenenza al villaggio ed in specie al gruppo di famiglie originariamente stanziatesi.

× Inoltre, nelle Consorterie valdostane non si tratta tanto di proprietà, bensì di godimento del bosco o del pascolo, appartenendo il terreno in origine al signore feudale, poi al "ressort" stesso (o alla somma degli abitanti, identificati nella Consorteria). Tali godimenti o "utilitates" rappresentavano del resto, sul piano economico, l'unica possibilità di sfruttamento del bene, poco rilevandone in pratica la titolarità.

× Nelle Consorterie, si è esattamente osservato, importa più la qualifica di "utenti" che quella di "proprietari", anche se per questi "utenti" si può pensare, come già si è rilevato (*v. retro*) ad un certo "droit réel" in proposito.

× In conclusione, appare altresì convincente il richiamo a quanto rilevato da un attento studioso delle consorterie, Alfredo Padula (in "Le Consorterie della Valle d'Aosta. Contributo allo studio storico - giuridico dei residui della proprietà collettiva in Italia", Aosta, 1911), là ove nota (p. 33) che "il carattere pubblico era insito re ipsa nella natura e nel fine della Consorteria di servire e rispondere a bisogni collettivi della comunità familiare" (la R. Delegazione definì i beni consorziali come "beni comuni ad un gran numero di famiglie") e "appunto per questo suo carattere naturale ancora oggi le Consorterie devono rientrare nella sfera del diritto pubblico" (*op. loc. cit.*).

Ed appare corretta altresì la tesi esposta secondo cui "fare capo non ad un gruppo di consortisti proprietari, ma ad uno di consortisti - utenti (con godimenti anche differenziati) di un bene collettivo di proprietà signorile o della Consorteria stessa può facilitare la percezione di un fenomeno che non riesce a rientrare nel solo schema "proprietario" emerso con il secolo XIX".

Prof. LUCIANO ORUSA

Magistrato di Cassazione F.D.S.

Commissario per il Riordinamento degli Usi Civici per il Piemonte, la Liguria e la Valle d'Aosta

Libero docente di "Diritto Amministrativo" nell'Università e nel Politecnico di Torino